

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2711

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato BUTTÈ

Annunziata il 13 febbraio 1957

Concessione dell'esonero di cui all'articolo 28 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito in legge 6 luglio 1939, n. 1272, alla Cassa di risparmio delle provincie lombarde

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come è noto, con le norme contenute nel regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 e nel regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito in legge 6 luglio 1939, n. 1272, venivano emanate disposizioni per il perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale e delle assicurazioni obbligatorie.

Con l'articolo 28 del citato regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, si accordava facoltà al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di esonerare i dipendenti di aziende ed enti pubblici sottoposti a disciplina sindacale a sensi del regio decreto-legge 15 febbraio 1937, n. 316, del regio decreto-legge 12 agosto 1937, n. 1757, e della legge 16 giugno 1938, n. 1303, purché risultassero soddisfatte alcune condizioni.

Presso la Cassa di risparmio delle provincie lombarde al trattamento di quiescenza e previdenza dei dipendenti si provvede da tempo immemorabile a mezzo di un apposito Fondo pensioni che, sorto nel 1831, ha saputo superare brillantemente tutte le vicissitudini economiche di oltre un secolo ed anche quelle particolarmente gravi conseguenti alle due guerre mondiali. Nel gennaio 1942 tale Fondo ricevette il crisma della erezione in Ente morale adeguandosi pienamente alle

nuove esigenze nel campo assicurativo e previdenziale.

L'attuale sistema previdenziale, quale risulta dalle leggi fondamentali del 1935, del 1939 e del 1952 prevede l'assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia, da attuarsi mediante l'iscrizione all'Istituto nazionale della previdenza sociale, per tutti gli impiegati privati, rimanendone cioè esclusi i dipendenti delle Amministrazioni statali, delle Provincie, dei Comuni e delle Istituzioni pubbliche di beneficenza. Le leggi in vigore prevedono inoltre che da tale assicurazione obbligatoria presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale possono essere esonerati, con decreto ministeriale, tutte le Aziende ed Enti pubblici che abbiamo avanzato tempestiva domanda di esonero e che inoltre garantiscano al proprio personale un trattamento di quiescenza non inferiore a quello che deriverebbe dalla iscrizione all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Quando entrò in vigore quest'ultima disposizione (nel 1939) moltissime Aziende ed Istituti, fra cui quasi tutte le Casse di risparmio, fecero domanda di esonero, ma poi avvenne, soprattutto in conseguenza delle difficoltà create dallo svilto monetario conseguente all'ultima guerra, che moltissimi Enti preferissero iscrivere i propri dipen-

menti all'Istituto Nazionale della previdenza sociale, pagando i relativi contributi e rinunciando così praticamente al già domandato esonero.

Pochissimi Istituti invece, fra cui la Cassa di Risparmio delle province lombarde, l'Istituto San Paolo di Torino ed il Monte dei Paschi di Siena, ritennero più opportuno insistere nel sistema previdenziale aziendale che aveva presso di loro date ottime prove, superando anche l'ultima burrasca monetaria, e che era di gran lunga preferito anche dai lavoratori interessati. In relazione a ciò le Amministrazioni dei tre Istituti presero molteplici accordi con le rappresentanze dei lavoratori, perfezionando sistemi ed organismi in modo da raggiungere le massime garanzie possibili e curando soprattutto e con particolari attenzioni gli investimenti delle riserve in beni adeguati e cioè non solo in immobili urbani, ma anche in tenute agricole, compiendo allo scopo anche vaste opere di bonifica e miglioramento agrario.

In questo lavoro assai impegnativo e di vasta portata, ed in parte ancora in corso di attuazione, i tre Istituti predetti si sentirono spinti e confortati anche dall'atteggiamento del Ministero, il quale, non essendosi mai pronunciato durante il lungo periodo di quasi tre lustri sulle domande di esonero presentate sin dal 1939, aveva consentito che per così lungo tempo rimanesse, a norma di legge, sospesa l'assicurazione obbligatoria per i tre Istituti e quindi, per la necessità imprescindibile di provvedere adeguatamente al trattamento previdenziale dei lavoratori durante tale lungo periodo, aveva appunto determinata la creazione di adeguati sistemi aziendali con tutti gli investimenti sopraccennati.

Poiché davanti ai due rami del Parlamento sono allo studio provvedimenti diversi per una sistemazione di tutta la materia attinente alla previdenza sociale per estendere e generalizzare l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e per risolvere in modo generale il problema degli esonerati dall'assicurazione obbligatoria di cui al regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, addivenendo alla definitiva chiusura di ogni concessione di esoneri per l'avvenire, si ritiene opportuno, anzi necessario, per non creare nelle emanande norme di legge ingiustificate disparità e per non trascurare sostanziali identità di situazioni e di esigenze, prendere in esame la posizione della Cassa di risparmio di Milano.

Questa che, non senza ragione, è amministrata dalla « Commissione centrale di beneficenza », destina statutariamente i suoi utili, dopo gli accantonamenti per le riserve, in erogazioni di assistenza, beneficenza e pubblica utilità, talché strettissimi sono i suoi legami con le Istituzioni pubbliche di beneficenza della Lombardia, nessuna delle quali, si può dire, vivrebbe senza l'intervento della Cassa di risparmio.

A queste Istituzioni pubbliche di beneficenza può essere assimilata la Cassa di risparmio delle province lombarde anche per il fatto che tutti i suoi amministratori sono esclusivamente di nomina statale, provinciale e comunale.

La natura di Ente pubblico è stata sempre pacificamente riconosciuta alle Casse di risparmio e, per quanto concerne quella di Milano, è determinata in modo indiscutibile dal suo statuto, dalla sua attività e dalla sua struttura.

Presso di essa non solo non si è mai avuta alcuna iscrizione del personale di ruolo all'Istituto nazionale della previdenza sociale, né il pagamento di alcun relativo contributo; non solo si ha un Fondo pensioni eretto in Ente morale da oltre 15 anni, ma si ha anche che l'Istituto ha assunto a proprio carico tutti gli oneri previdenziali senza alcun contributo dei dipendenti e si ha inoltre l'impegno — impegno cioè di un Ente indefettibile — di garantire, in aggiunta alle prestazioni del Fondo pensioni aziendale, quanto occorre per far sì che il trattamento di quiescenza complessivo sia in ogni caso non inferiore all'85 per cento dello stipendio del personale in servizio.

Ragioni quindi di giustizia e di equità impongono, in questo momento in cui da parte del legislatore si vogliono uniformare le norme legislative in materia di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, una definitiva decisione in merito alla concessione a favore della Cassa di risparmio delle province lombarde dell'esonero di cui all'articolo 28 del ripetutamente citato regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636.

Trattasi di assicurare soprattutto al personale del predetto Istituto condizioni, diritti e posizioni ben favorevoli, la cui permanenza ed intangibilità è garantita dalla potenzialità ed indefettibilità del grande Istituto lombardo.

La presente proposta di legge che ho l'onore di sottoporvi ha quindi un contenuto ed una finalità eminentemente sociali; non dubito pertanto che vorrete darle il vostro voto favorevole

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

Alla Cassa di risparmio delle province lombarde è concesso l'esonero di cui all'articolo 28 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272.

Pertanto, i trattamenti attuati dalla Cassa di risparmio delle province lombarde direttamente ed a mezzo del Fondo aziendale per la pensione a favore dei suoi dipendenti sostituiscono, a tutti gli effetti le corrispondenti forme dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

ART. 2.

Le prestazioni complessivamente spettanti ai dipendenti della Cassa di risparmio delle province lombarde non possono essere inferiori a quelle stabilite per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.